

BONUS
Asilo nido
Bebè
Cultura

20

20

guida operativa
per accedere ai benefici

BONUS ASILO NIDO, BONUS BEBE’ E BONUS CULTURA

GUIDA OPERATIVA PER ACCEDERE AI BENEFICI

a cura di Antonella Iachetti

INDICE

PAGINA 3
BONUS ASILO NIDO

PAGINA 8
BONUS BEBÈ

PAGINA 11
BONUS CULTURA

BONUS ASILO NIDO, BONUS BEBÈ E BONUS CULTURA

GUIDA OPERATIVA PER ACCEDERE AI BENEFICI

Con la pubblicazione dei provvedimenti operativi relativi al Bonus Bebè, Bonus Asilo Nido e Bonus Cultura è ora possibile presentare le domande per accedere alle agevolazioni di legge. Esaminiamo insieme quali requisiti sono richiesti per avere accesso ai bonus e come fare per ottenere concretamente i benefici.

BONUS ASILO NIDO 2020

(CIRCOLARE INPS N. 27/2020)

Il “Bonus asilo nido” è un’agevolazione, il cui importo varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare, per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, impossibilitati a frequentare l’asilo nido.

Per l’anno 2020, l’importo massimo del *bonus* è di:

- **3.000** euro annui per i nuclei familiari con “ISEE minorenni” fino a 25.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- **2.500** euro annui per i nuclei familiari con “ISEE minorenni” superiore a 25.000 euro e inferiore a 40.000 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
- **1.500** euro annui per i nuclei familiari con “ISEE minorenni” superiore a 40.000 euro ovvero in assenza di ISEE (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

IMPORTANTE!

Il *bonus* viene erogato fino al raggiungimento del limite di spesa annuo indicato dalla legge secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande: è pertanto importante essere tempestivi nel presentare la richiesta all’Inps.

DOMANDA

Il *bonus*, previa domanda dell’interessato, è corrisposto direttamente dall’Inps. La domanda può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato/affidato al fine di ricevere un contributo per:

a) il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (denominato “Contributo asilo nido”);

b) l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione (servizi assistenziali domiciliari) a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

REQUISITI

Per accedere al bonus il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea. Ai fini dell’accesso al bonus, i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani;
2. Residenza in Italia;
3. Per il **Contributo asilo nido**, il richiedente deve, inoltre, essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Rispetto agli scorsi anni, l’importo del bonus è stato maggiorato in funzione dell’ISEE del nucleo familiare (lo scorso anno il bonus era di 1.500 euro per tutti senza distinzione di fasce ISEE). Per la maggiorazione del bonus, fino a un massimo di 3.000 euro annui in base alle fasce ISEE (viste sopra), è necessario essere in possesso di ISEE minorenni valido. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo del bonus spettante è quello del minore relativamente al quale viene richiesto il beneficio. Ove il bonus venga richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo massimo di 1.500 euro annui, a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza.

4. Per il **Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**, il richiedente deve, inoltre, coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune (convivenza anagrafica, art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino a un massimo di 3.000 euro annui (secondo le fasce ISEE viste sopra) è possibile sulla base dell'ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.

ATTENZIONE!

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per tutta la durata della prestazione.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

In caso di adozione o affidamento, il genitore richiedente il bonus deve allegare alla domanda il provvedimento giudiziario che dispone l'adozione/affidamento (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento) oppure deve riportare nella stessa gli estremi del provvedimento (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero) affinché l'Inps possa reperirlo direttamente presso l'Amministrazione che lo detiene.

Ai fini del bonus, per le adozioni o gli affidamenti preadottivi viene presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore.

LEGALE RAPPRESENTANTE

In tutti i casi in cui, in luogo del genitore, vi è un legale rappresentante (per esempio genitore minorenni o incapace di agire), i requisiti per accedere al bonus devono essere posseduti dal genitore minorenni o incapace (ovvero il richiedente).

In questa ipotesi, l'Inps rilascia fisicamente il PIN del richiedente al legale rappresentante che effettuerà l'accesso al sistema e procederà alla presentazione della domanda con i dati identificativi dello stesso richiedente.

* * *

IL BONUS ASILO NIDO PREVEDE DUE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

A) IL CONTRIBUTO ASILO NIDO;

B) IL CONTRIBUTO PER L'INTRODUZIONE DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.

VEDIAMO LE SPECIFICITÀ DI OGNUNA DELLE DUE TIPOLOGIE.

A) IL CONTRIBUTO ASILO NIDO

Il contributo asilo nido è un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, corrisposto per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati.

ATTENZIONE!

Ai fini del bonus si intendono "Asili nido privati autorizzati": *le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.*

IMPORTANTE!

Le spese sostenute per i servizi all'infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido pubblici o privati autorizzati (quali per esempio le spese per ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, ecc.) sono escluse dai rimborsi previsti dal presente bonus. Così, come, dette spese non sono assimilabili a quelle per gli asili nido ai fini del godimento delle detrazioni fiscali (di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203).

Nella domanda per accedere al bonus è necessario evidenziare se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

IMPORTO EROGABILE

Per l'anno 2020, l'importo massimo del bonus è determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione (per gli importi massimi erogabili V. sopra). In assenza di ISEE ovvero qualora il genitore che richiede il bonus non faccia parte del nucleo familiare del minore, la rata spettante sarà conteggiata in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). Ove, successivamente alla presentazione della

domanda, si ottenga un ISEE minorenni valido, e sempre che ne sussistano i requisiti, verrà corrisposto l'importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui.

A tal proposito, per maggior chiarezza, l'Inps propone il seguente **"Esempio" (assenza di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, di seguito DSU):** *domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la DSU non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida. L'integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell'ISEE, mentre per febbraio resta fermo l'importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.*

Il contributo mensile erogato dall'Inps non può comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

NON CUMULABILITA' CON DETRAZIONE FISCALE

Il **Contributo asilo nido** non è cumulabile con la detrazione fiscale relativa alle spese per la frequenza degli asili nido (articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008: detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese documentate, nel limite di spesa annuo di 632 euro per ciascun figlio).

Tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente al momento della presentazione della domanda per accedere al bonus.

B) IL CONTRIBUTO PER L'INTRODUZIONE DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il bonus asilo nido, oltre che per la frequenza di asili nido, può essere erogato anche sotto forma di contributo annuo per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

In questo caso, per la concessione del bonus, è necessario che il genitore richiedente conviva con il figlio per il quale richiede l'agevolazione.

Per il 2020, l'importo del bonus varia a seconda della fascia ISEE minorenni (riferito al minore per

cui è richiesta la prestazione). Le fasce sono quelle viste in precedenza ovvero:

- ✓ ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo del bonus erogabile 3.000 euro
- ✓ ISEE minorenni da 25.001 fino a 40.000 euro = importo del bonus erogabile 2.500 euro
- ✓ ISEE minorenni da 40.001 euro = importo del bonus erogabile 1.500 euro.

In assenza di ISEE minorenni in corso di validità, e ferma la presenza degli altri requisiti, il budget del bonus assegnato sarà pari alla misura minima di legge ovvero 1.500 euro. Per l'ISEE (minorenni in corso di validità) viene preso in considerazione l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Il bonus è erogato dall'Inps, al genitore richiedente, in un'unica soluzione.

Alla domanda per accedere al bonus deve essere allegata un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che contenga i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso) e che dichiari l'impossibilità di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

L'impossibilità di frequentare l'asilo nido deve dipendere unicamente dalla grave patologia cronica: eventuali altre concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell'asilo nido, eventualmente prescelto dal genitore richiedente, non sono rilevanti.

NOTA BENE

L'INPS CHIARISCE E SPECIFICA SIA IL CONCETTO DI "PATOLOGIA" CHE DI "CRONICA"

Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell'anno di riferimento. Il concetto di "patologia", generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione.

Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell'alterazione dello stato di salute. La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l'asilo nido. Il

suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell'asilo nido. Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell'accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l'asilo nido.

* * *

ATTESTAZIONE ISEE: OMISSIONI E/O DIFFORMITA'

La presenza di omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto-dichiarati nell'attestazione ISEE, così come la mancanza della stessa attestazione ISEE, non comportano di per sé un diniego all'accoglimento della domanda per accedere al bonus. Infatti, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge, la domanda bonus asilo nido 2020 potrà essere accolta, ma verrà liquidato l'importo minimo di 136,37 euro mensili.

L'Inps, avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/email), avvisa il richiedente della presenza dell'omissione e/o difformità nell'ISEE da regolarizzare. Con la regolarizzazione dell'attestazione ISEE (sulle modalità per procedere alla regolarizzazione V. oltre) l'importo del bonus potrà essere integrato a decorrere dalla data della domanda.

A tal proposito, per maggior chiarezza, l'Inps propone il seguente

"Esempio" (omissioni e/o difformità ISEE):

domanda di bonus asilo nido relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2020. Se l'ISEE è presente da gennaio 2020, sarà possibile calcolare l'integrazione spettante con decorrenza gennaio. Se, invece, l'ISEE minorenni è presente a gennaio, ma l'attestazione riporta omissioni e/o difformità, l'INPS corrisponde l'importo minimo pari a 136,37 euro e, a decorrere dalla regolarizzazione dell'ISEE, che ad esempio, avviene a dicembre 2020, effettua il ricalcolo dell'importo spettante con la maggiorazione fino a 272,72 euro mensili. Tale maggiorazione spetta da gennaio, sempre nei limiti dell'importo documentato.

ATTENZIONE!

Modalità per regolarizzare attestazione ISEE rilasciate con omissioni e/o difformità:

- presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell'ISEE, attraverso i consueti canali;
- presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all'atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo "data di presentazione" la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

MODALITA' PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per accedere al bonus, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata in via telematica all'Inps mediante:

- ✓ **WEB - domanda on line** - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN Inps dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- ✓ **Contact Center Multicanale - richiesta telefonica** - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- ✓ **Enti di Patronato** - domanda per il tramite dei Patronati Inas Cisl

Nella domanda deve essere specificato quale beneficio si richiede ovvero: contributo asilo nido oppure contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

IMPORTANTE

In caso di richiesta del beneficio per più figli, deve essere presentata una domanda per ogni figlio/a.

DOMANDA PRECOMPILATA

Per i genitori che hanno già presentato richiesta per il bonus nido nell'anno 2019 (e sia presente nella procedura Inps la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019), la domanda verrà precompilata in automatico sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente e l'Inps comunicherà al richiedente l'esistenza della domanda precompilata, avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. L'accesso del richiedente all'istanza precompilata (nella procedura on line) potrà avvenire tramite le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o mediante il Patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta: confermando o modificando i dati precompilati si potrà inoltrare la nuova domanda per l'anno corrente, ovviamente allegando la documentazione necessaria e specificando le mensilità per le quali si richiede il bonus.

EROGAZIONE BONUS E DOCUMENTAZIONE

Il bonus viene erogato nel limite di spesa annuo fissato per legge; al raggiungimento - anche in via prospettica - del suddetto limite di spesa, l'Inps non prenderà più in considerazione ulteriori domande. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse, ma "con riserva". Nel caso in cui, a fine anno, dovessero residuare somme ancora disponibili, le suddette domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

ATTENZIONE!

Al momento della presentazione della domanda per il contributo asilo nido devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali s'intende ottenere il beneficio. Non sarà possibile allegare documentazione per ottenere il rimborso di mensilità per le quali non è stato precedentemente prenotato il budget. Ove si voglia richiedere il bonus per mensilità non indicate nella domanda, sarà necessario presentare una nuova richiesta. Per il bonus asilo nido è stata recentemente introdotta nell'applicativo una funzionalità che permette di effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda (Messaggio Inps n. 3007/2019).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa a un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino; le ricevute di pagamento devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1 aprile 2021. I rimborsi saranno erogati solo a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento.

DECADENZA E SUBENTRO

Vi è decadenza dal beneficio in caso di perdita dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo, con conseguente interruzione del contributo dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno degli eventi che ha determinato la decadenza (per esempio, perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi). È però prevista la possibilità del subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso che abbia i requisiti di legge, entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza (termine improrogabile). Il possesso dei requisiti di legge del soggetto subentrante è valutato alla data di presentazione della prima domanda.

PAGAMENTO

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'Inps secondo le modalità prescelte dal richiedente, su mezzo di pagamento necessariamente intestato allo stesso (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

NOVITÀ EMERGENZA COVID-19

L'Inps ha chiarito, con il Messaggio n. 1447 del 1/04/2020, che il **Bonus Asilo nido 2020** (contributo frequenza asili nido) è **cumulabile con il Bonus Baby-sitting**, introdotto dal DL Cura Italia.

BONUS BEBE' 2020

(CIRCOLARE INPS N. 26/2020)

L'“Assegno di Natalità” cosiddetto “Bonus bebè” è una misura sperimentale già prevista per gli scorsi anni e confermata anche per il 2020, sebbene con alcune novità/modifiche volte a potenziarne la concessione. La finalità dell'agevolazione è incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno dei figli nati o adottati nel corso dell'anno di vigenza del bonus. Esaminiamo le peculiarità del bonus con riferimento all'anno 2020.

REQUISITI

Trattasi di un *bonus* economico per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, corrisposto fino al compimento del primo anno di età del figlio ovvero del primo anno di ingresso del bambino nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

I requisiti per richiedere il bonus, a prescindere dal reddito familiare, sono:

- ✓ la cittadinanza italiana, comunitaria oppure la cittadinanza di Stato extracomunitario con il possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai fini dell'accesso al bonus, i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani;
- ✓ la residenza in Italia del genitore richiedente e la convivenza con il minore.

L'assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'importo del *bonus* è pari a:

- a) **1.920 euro annui** (pari a 160 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- b) **1.440 euro annui** (pari a 120 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro;
- c) **960 euro annui** (pari a 80 euro mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro ovvero nel caso in cui non sia presentato l'ISEE;

L'ISEE considerato per la parametrizzazione dell'importo dell'assegno è l'ISEE minorenni del bambino (nato o adottato) per il quale l'assegno è richiesto o, se presente, l'ISEE corrente.

INCREMENTO DELL'ASSEGNO PER FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO

È previsto un incremento dell'assegno pari al 20% dell'importo dello stesso in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (per maggiori dettagli V. Circolare n. 85/2019, paragrafo 3). In questo caso (figlio successivo al primo), gli importi della prestazione saranno i seguenti, in presenza di:

- ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'assegno di natalità è pari 2.304 euro annui ossia 192 euro al mese;
- ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.728 euro annui ossia 144 euro al mese;
- ISEE superiore a 40.000 euro annui, l'assegno di natalità è pari a 1.152 euro annui ossia 96 euro al mese.

Il *bonus* è erogato mensilmente dall'Inps, previa domanda di uno dei genitori che:

- se presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, il bonus sarà erogato a decorrere dal giorno della nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare del minore;
- se presentata oltre il termine di 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'affidamento medesimo. Nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (V. messaggio Inps n. 261/2017 e la Circolare Inps n. 93/2015).

Nel caso in cui il genitore sia minorenni o incapace di agire, è prevista la possibilità che la domanda per il bonus sia presentata, in luogo del genitore, dal legale rappresentante.

MANCATA PRESENTAZIONE DI ISEE

In assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, e in presenza degli altri requisiti, il bonus viene corrisposto ugualmente, ma sarà erogato nella misura minima di legge (come sopra rappresentata). Nel caso in cui venga successivamente presentato l'ISEE, l'importo del bonus potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante, ma solo dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

A tal proposito, per maggior chiarezza, l'Inps propone i seguenti esempi:

- **Esempio 1:** *nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L'integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo e aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l'importo minimo (80 euro o 96 euro se secondo figlio)*
- **Esempio 2:** *nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l'Inps corrisponde l'importo minimo dell'assegno (80 euro o 96 euro se secondo figlio), per i mesi da maggio in poi. A ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l'Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell'assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.*

IMPORTANTE!

In assenza di ISEE valido al momento della presentazione della domanda e presentazione successiva di un ISEE con omissioni e/o difformità, l'eventuale sanatoria della dichiarazione ISEE comporterà il ricalcolo del beneficio.

In questo caso, il riconoscimento dell'integrazione dell'assegno - ove spettante - sarà a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme.

ATTESTAZIONE ISEE CON OMISSIONI E/O DIFFORMITÀ'

Nel caso in cui l'ISEE attestata al momento della domanda presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, la domanda - sempre che sussistano gli altri requisiti di legge - potrà comunque essere accolta, ma verrà liquidato l'importo minimo mensile previsto dalla legge (80 euro o 96 in caso di figlio successivo al primo). In questo caso è ammessa la possibilità di regolarizzare eventuali omissioni e/o difformità dell'attestazione ISEE e l'importo del bonus potrà essere integrato a decorrere dalla data di presentazione della domanda (con ISEE difforme). La presenza di omissioni e/o difformità da regolarizzare nell'ISEE sarà comunicata dall'Inps all'interessato mediante i contatti indicati dallo stesso al momento della presentazione della domanda (PEC/SMS/e-mail). L'ISEE potrà essere regolarizzato dall'interessato entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l'importo dell'assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell'evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della presentazione della domanda (se presentata oltre i 90 giorni).

A tal proposito, per maggior chiarezza, l'Inps propone i seguenti esempi:

- **Esempio 3:** *nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. ISEE minorenni presentato a gennaio 2020 con omissioni e/o difformità. La domanda è presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall'evento nascita). L'Inps corrisponde l'importo minimo dell'assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi, senza considerare l'ISEE che è difforme. A dicembre 2020, la DSU è regolarizzata e ne scaturisce un ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro, l'Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell'assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante a decorrere da gennaio 2020 (dalla data dell'evento).*
- **Esempio 4:** *nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. La domanda viene presentata a luglio (dopo i 90 giorni dall'evento nascita). A tale data è presente un ISEE, ma è difforme. L'Inps inizia a corrispondere l'importo minimo dell'assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da luglio in*

poi. Ad ottobre, viene regolarizzata la DSU con ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro. L'Inps procede al ricalcolo dell'assegno e a corrispondere la differenza di importo spettante, a decorrere da luglio 2020 (dalla data della domanda).

ATTENZIONE!

La disciplina sopra rappresentata per regolarizzare eventuali omissioni e/o difformità nell'ISEE è relativa al bonus bebè 2020.

Per Bonus Bebè 2019 V. Circolare INPS n. 85/2019; per Bonus Bebè 2018 e 2015-2017 V. Messaggio INPS n. 261/2017.

IMPORTANTE

Modalità per regolarizzare attestazione ISEE rilasciate con omissioni e/o difformità:

- presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell'ISEE, attraverso i consueti canali;
- presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all'atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo "data di presentazione" la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

DOMANDA

La domanda per accedere al bonus deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica e deve essere corredata dal modulo "SR163", denominato "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", reperibile nella sezione "Tutti i moduli" del sito www.inps.it.

Detto modulo può essere trasmesso, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

- ✓ allegato in procedura mediante l'apposita funzione "gestione allegati";

- ✓ trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura Inps territorialmente competente;
- ✓ trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura Inps territorialmente competente;
- ✓ consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura Inps territorialmente competente.

La mancanza o l'incompletezza del modulo "SR163" comporta la sospensione della domanda per il bonus (Messaggio Inps n. 261/2017).

FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO

Come detto, è prevista una maggiorazione dell'importo dell'assegno (pari al 20%) per i figli successivi al primo.

In questo caso, il richiedente nella domanda dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il "beneficio maggiorato" è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l'indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi (V. Circolare Inps n. 85/2019).

ATTENZIONE!

PER NASCITE GEMELLARI, ADOZIONI PLURIME O AFFIDAMENTI PLURIMI (ossia avvenuti contestualmente o in caso di gemelli), **È NECESSARIO PRESENTARE UN'AUTONOMA DOMANDA PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO/AFFIDATO** (in ciascuna domanda relativa al figlio per cui si chiede l'assegno dovranno essere indicati anche i dati anagrafici di almeno uno degli altri gemelli o adottati, V. Circolare INPS n. 85/2019)

PAGAMENTO

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'Inps, direttamente al richiedente, in rate mensili (secondo l'importo spettante in base all'ISEE), con la modalità prescelta dallo stesso richiedente al momento della presentazione della domanda (bonifico domiciliato, conto corrente ecc.).

DECADENZA

Vi è decadenza dal beneficio in caso di:

- ✓ perdita di uno dei requisiti di legge (per

esempio trasferimento della residenza all'estero; perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo)

- ✓ decesso del figlio;
- ✓ revoca dell'adozione;
- ✓ decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- ✓ affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- ✓ affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

È comunque possibile presentare una nuova domanda in caso si torni in possesso dei requisiti di legge per accedere al *bonus* (v. Circolare Inps n. 85/2019, paragrafo 12).

REVOCA

Sarà disposta, invece, la revoca dell'assegno – con il recupero delle somme indebitamente percepite – in presenza di motivazioni che *ab origine* avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione.

TERMINE DI EROGAZIONE DEL BONUS

È comunque previsto che l'erogazione dell'assegno termini:

- al compimento di un anno di età del bimbo;
- al compimento di un anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento;
- alla fine dell'affidamento temporaneo;
- al raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

L'erogazione dell'assegno sarà interrotta a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.

La durata massima dell'assegno, comunque, è pari a 12 mensilità.

BONUS CULTURA

(Decreto Ministeriale n. 177 del 24 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2020, n. 41)

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo per richiedere il cosiddetto *Bonus cultura* ovvero un contributo economico *una tantum* per tutti i

neo-diciottenni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. La finalità di questa agevolazione è promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale fra i giovani.

Al via le domande dal 5 marzo 2020

Secondo quanto previsto nel Decreto, a far data dal 5 marzo 2020, coloro che hanno compiuto diciotto anni nel 2019 possono presentare la domanda per accedere al Bonus. Per i neo-diciottenni del 2020, invece, bisognerà attendere altro Decreto attuativo, previsto per il prossimo anno. Questo, in quanto il Bonus viene concesso fino a esaurimento fondi: pertanto, la procedura per presentare le domande viene avviata solo dopo la conclusione dell'intero anno al fine di permettere a tutti i nati nell'anno di compiere 18 anni e avviare la procedura contemporaneamente. Nel frattempo, comunque, tutti i nati nel 2002 – via via che compiano i 18 anni nel 2020 – possono richiedere l'identità digitale Spid, che gli permetterà poi di accedere concretamente al beneficio.

CARTA ELETTRONICA

L'importo del bonus è pari a 500 euro per ogni giovane e viene erogato tramite accredito su di una Carta elettronica (quindi non in contanti) realizzata in forma di applicazione informatica. Per accedere alla piattaforma i giovani devono chiedere l'attribuzione dell'identità digitale attraverso il Sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

BENEFICIARI

La Carta è concessa a tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2019, residenti nel territorio italiano e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Per attivare la Carta i giovani devono registrarsi sulla piattaforma informatica all'indirizzo internet:

<https://www.18app.italia.it/>.

ATTENZIONE!

Il termine ultimo per la registrazione e l'attivazione della Carta è il **31 agosto 2020**.

UTILIZZO DELLA CARTA

La Carta elettronica può essere utilizzata per acquistare:

- ✓ biglietti per spettacoli dal vivo, teatrali e cinematografici;
- ✓ libri;
- ✓ musica registrata;
- ✓ prodotti dell'editoria audiovisiva;
- ✓ titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il concreto uso della Carta avviene attraverso l'emissione di buoni spesa individuali e nominativi, utilizzabili esclusivamente dal beneficiario. Il beneficiario della Carta, attraverso l'inserimento dei dati nella piattaforma elettronica, sceglie i buoni spesa da generare, che poi utilizzerà per gli acquisti. L'accettazione del buono spesa da parte dell'esercente comporta la riduzione, dell'importo pari a quello del buono, del credito disponibile sulla Carta intestata al beneficiario. I buoni spesa

generati non importano diminuzione del credito disponibile fino a che non vengono spesi e accettati dall'esercente.

A seguito dell'accettazione del buono spesa da parte dell'esercente, verrà riconosciuto al beneficiario della Carta – al momento dell'acquisto – un credito di pari importo.

ATTENZIONE!

Il termine ultimo per l'utilizzo della Carta è il 28 febbraio 2021.

Gli esercenti commerciali (sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo ecc.) presso i quali è possibile utilizzare la Carta devono essere inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile dalla piattaforma informatica dedicata al bonus (<https://www.18app.italia.it/>)

L'inserimento degli esercenti nell'apposito elenco comporta, per gli stessi, l'obbligo di accettare i buoni secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale e sopra rappresentate.

BONUS ASILO NIDO, BONUS BEBÈ E BONUS CULTURA

GUIDA OPERATIVA PER ACCEDERE AI BENEFICI